

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/314

del 22/08/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1165

del 22/08/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
DALL'AGLIO N. 10/2, 2° P., INT. 4 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA -
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina - le cui generalità sono indicate nell'"ALLEGATO A" al presente atto - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Dall'Aglio n. 10/2, 2° p., int. 4;
- il 1° aprile 2014 dichiarava, a favore di un figlio allora 24enne - le cui generalità pure sono indicate nell'"ALLEGATO A" - un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7); inoltre, il 3 aprile 2015 dichiarava la seconda annualità di ospitalità temporanea;
- alla scadenza di quest'ultima – 31/3 u.s. - si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente all'indirizzo dell'alloggio di ERP; pertanto, in assenza di rinnovo spontaneo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota racc. n. 112 dell'1/4 u.s., provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilina, assegnandole il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare e ammonendola che l'omesso rinnovo configura una "grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi" (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma);

considerato che:

- la racc. di sollecito ("avvio del procedimento") restava inesitata per compiuta giacenza e pertanto si tentava la notifica mediante messo comunale: risultando vano, per irreperibilità della destinataria, anche tale tentativo, l'atto veniva depositato per un mese presso la Casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- il mese di deposito spirava il 20/7 u.s., per cui il termine di 30 gg. intimato per integrare il contraddittorio restava fissato al 19/8 u.s.: entro tale scadenza, la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata, mentre a tutt'oggi persiste la residenza anagrafica dell'ospite presso l'alloggio, e pertanto l'ufficio ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Dall'Aglio n. 10/2, 2° p., int. 4;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- ☐ il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- ☐ a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ☐ ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessata e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- ☐ contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.